Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **713.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, concernente il prelevamento di lire 467.235.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 714.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, concernente il prelevamento di lire 2.500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 715.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, concernente il prelevamento di lire 1.894.231.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 716.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, concernente il prelevamento di lire 589.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 717.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, concernente il prelevamento di lire 2 miliardi dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **718.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, concernente il prelevamento di lire 1.318.965.500 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1973, n. **719.**

Modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e le successive modificazioni, di cui ai regi decreti 22 gennaio 1925, 18 febbraio 1930, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1930, registro n. 78, foglio n. 274, e 10 febbraio 1943, n. 306;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il paragrafo 26 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Agli stabilimenti militari di pena vengono destinati ufficiali in servizio permanente di qualsiasi Arma giudicati idonei.

Ove occorra, possono essere destinati ai predetti stabilimenti ufficiali dell'ausiliaria e della riserva che gradiscano il richiamo in servizio ed il particolare impiego ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **720.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Rivoli.

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 31 gennaio 1971, integrato con altro decreto 26 giugno stesso anno e con due dichiarazioni 30 maggio e 13 dicembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Rivoli (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 23. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Dacca (Repubblica del Bangla Desh).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 776 del 27 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 26 settembre 1964, con il quale veniva istituito in Dacca (Pakistan) un vice consolato di 2ª categoria;

In considerazione dell'istituzione nella stessa sede di una rappresentanza diplomatica con rango di ambasciata;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Dacca (Repubblica del Bangla Desh) è soppresso.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* **1973**
Registro n. 378, *foglio n.* 380

(12439)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Nomina di un componente il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento di detto comitato, che fissa, allo art. 3, in un quinquennio la durata in carica dei suoi componenti;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 10 febbraio 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina dei detti componenti per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974;

Considerato che occorre provvedere, in sostituzione del comm. Francesco Bonfardeci, deceduto, alla nomina in seno al predetto comitato di altro membro in rappresentanza dei mediatori e rappresentanti di vino;

Vista la designazione dell'associazione sindacale delle categorie interessate;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Catalano è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il restante periodo del quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974 in rappresentanza dei mediatori e rappresentanti di vino in sostituzione del comm. Francesco Bonfardeci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1973
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 140

(12437)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1973.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Agrigento e Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota in data 26 marzo 1973, n. 629, con la quale la direzione generale dell'ANAS ha chiesto la classificazione a statale della strada a scorrimento veloce « Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta » dell'estesa di km. 66 circa;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'ANAS e il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 29 ottobre 1971, n. 1192 e in data 12 giugno 1973, n. 438;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha espresso il proprio parere con delibera del 12 dicembre 1969, n. 1778, mentre l'amministrazione provinciale di Agrigento, che peraltro ha concorso alla costruzione della strada in parola, non si è formalmente pronunciata entro il mese stabilito dal citato art. 3;

Ritenuto quindi che si può provvedere alla statizzazione della strada di che trattasi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada a scorrimento veloce « Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta » di km. 66 circa viene classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 640 « di Porto Empedocle » ed avrà i seguenti capisaldi di itinerario: « Porto Empedocle-bivio per Agrigento-bivio per Canicattì-svincolo con la strada statale n. 122 per Caltanissetta in contrada Palmitelli-innesto con la strada statale n. 122-*bis* in contrada Abbazia Santuzza ».

Il presente decreto registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 290

(12865)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Acciai Calcagno s.a.s., con sede in Cologno Monzese, ora cessata.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Acciai Calcagno s.a.s., ora cessata, già con sede in Cologno Monzese, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dalla Francia di merce indicata alla v.d. 73.13 di cui al Mod. B. Import n. 2-733.573 rilasciato, in data 3 ottobre 1968 per Dm. 51.614,75 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Monza;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta su citata ha lasciato inutilizzato l'intero importo di Dm. 51.614,75 sul predetto benestare bancario n. 2-733.573;

Visto il processo verbale di accertamento di trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero elevato a carico della summenzionata ditta dall'Ufficio italiano dei cambi — Servizio ispettorato — di Milano in data 9 marzo 1973;

Considerato che la causa della mancata importazione della merce deve ritenersi imputabile all'operatore e tenuto conto che lo stesso non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Acciai Calcagno s.a.s., già con sede in Cologno Monzese mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Monza, pari al 5% del controvalore di Dm. 51.614,75 (cinquantunomilaseicentoquattordici e settantacinque) di cui al benestare bancario innanzi indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(12330)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1973.

Nomina del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Visto l'art. 12 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, contenente modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 179 ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983;

Visto l'art. 5 del regolamento organico del personale della Cassa predetta approvato con decreto interministeriale in data 25 agosto 1964;

Considerato che l'ufficio di direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è rimasto vacante a seguito della nomina del dott. Mario Piazzoni a direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la deliberazione in data 11 luglio 1973, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ha disposto la nomina del dott. ing. Vincenzo Ronga a direttore generale della Cassa medesima;

Ritenuto di procedere all'approvazione della deliberazione anzidetta;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 11 luglio 1973 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti concernente la nomina del dott. ing. Vincenzo Ronga a direttore generale della Cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12690)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare per l'anno 1974 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del regolamento di esecuzione, occorre determinare, per l'anno 1974, la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Visto il rendiconto della gestione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per l'anno 1972, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare per l'anno 1974 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato nella misura dell'1,30 per cento dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1974 le predette imprese di cui all'art. 1 debbono versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1974 determinato applicando la stessa aliquota dell'1,30 per cento sui premi incassati nell'esercizio 1972 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con il decreto ministeriale 6 luglio 1973.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: De Mita

(12686)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Palermo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.086

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.732
qualificati . . . . » 3.070
specializzati . . . . » 3.409

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: Bertoldi

(12623)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Brindisi ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.318

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.376
qualificati . . . . » 3.712
specializzati . . . . » 4.100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: Bertoldi

(12611)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pellizzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 26 novembre 1964, con la quale il comune di Pellizzano (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 49 del 1° agosto 1964;

Vista la delibera n. 19 del 13 agosto 1973 con la quale il consiglio comunale di Pellizzano ha deliberato di revocare la propria deliberazione n. 49 del 1° agosto 1964, e di rinunciare alla concessione di esercizio del servizio elettrico;

Vista la istanza in data 21 settembre 1973, con la quale il sindaco del comune di Pellizzano, in esecuzione della delibera sopra indicata n. 19 del 13 agosto 1973, ha chiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pellizzano rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Pellizzano (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 novembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(12663)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.

Nomina del presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1970, con il quale il dott. Livio Novelli è stato confermato nell'incarico di Presidente della Cassa medesima;

Considerato che, per scaduto triennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla nomina del presidente di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Salvatore Teiner è nominato presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

(12715)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962 col quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Verona, approvato con decreto ministeriale 30 gennaio 1964;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, formulata con nota 18 ottobre 1973, n. 14527;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1974, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Petrella dott. Osvaldo;
2) Perticarà dott. Giuseppe;
3) Bercelli dott. Renzo;
4) Montresor comm. Bruno;
5) Pasti ing. Francesco;
6) Tassini Gianni;
7) Veronesi gr. uff. Apollinare.

Membri supplenti:

1) Formenti Renzo;
2) Mantovani Rodolfo;
3) Zanetti rag. Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(12665)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SICA di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1973 con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° agosto 1972, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta SICA di Bari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SICA di Bari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12855)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SICA di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1973 con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° agosto 1972, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta SICA di Bari;

Visto i decreti ministeriali 5 maggio 1973 e 15 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SICA di Bari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12856)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 379 Esteri, foglio n. 228, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato in data 26 marzo 1971 dal dott. Domenico Lopreno avverso il giudizio complessivo per l'anno 1969 attribuitogli dal consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri nella sua seduta del 16 luglio 1970.

(12717)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civico della « SS. Trinità » di Termini Imerese ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.55/9-4139 in data 12 novembre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civico della « SS. Trinità » di Termini Imerese (Palermo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12836)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Aquino

Con decreto n. 59 in data 24 ottobre 1973, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa-Aeronautica, e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota di sedime costituente l'aeroporto D'Aquino-Frosinone, sita nello stesso comune e contraddistinta con i seguenti dati: particelle numeri 152 e 2035, foglio 24, mappale 1 (parte), superficie da dismettere: mq 1890.

(12833)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1714 del 29 ottobre 1973 il dott. Pasquale Sessa è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise, in sostituzione del dott. Luigi Cristiano.

(12838)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria

Con decreto n. 897/1385 del 10 novembre 1973 il dott. Raul Chersi è stato nominato membro della commissione regionale per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria in sostituzione del dott. Francesco Berlingeri.

(12839)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1973, il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 712.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12834)

Riconoscimento e classificazione di detonatore da mina

Il detonatore da mina denominato «detonatore T/A1/O/T24 U.S. 5 A» fabbricato dalla Dynamit A.G. di Troisdorf, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(12730)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 616 Mod. 241 D.P. — Data: 27 gennaio 1964. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Mattace Raso Franco nato a Cutro il 3 novembre 1897. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 ottobre 1973

(12121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 19 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	589,40	589,40	—	589,40	—	589,30	589,30	589,40	589,40	589,40
Dollaro canadese	590,30	590,30	—	590,30	—	590,40	590,10	590,30	590,30	590,30
Franco svizzero	186,98	186,98	—	186,98	—	186,95	187,07	186,98	186,98	186,98
Corona danese	99,20	99,20	—	99,20	—	99,30	99,23	99,20	99,20	99,20
Corona norvegese	108,10	108,10	—	108,10	—	108,15	108,10	108,10	108,10	108,10
Corona svedese	136,69	136,69	—	136,69	—	136,65	136,75	136,69	136,69	136,69
Fiorino olandese	221,06	221,06	—	221,06	—	221,05	221,13	221,06	221,06	221,06
Franco belga	15,30	15,30	—	15,30	—	15,30	15,29125	15,30	15,30	15,30
Franco francese	134,44	134,44	—	134,44	—	134,40	134,62	134,44	134,44	134,44
Lira sterlina	1413 —	1413 —	—	1413 —	—	1413,10	1412,75	1413 —	1413 —	1413 —
Marco germanico	229,77	229,77	—	229,77	—	229,75	229,80	229,77	229,77	229,77
Scellino austriaco	31,2175	31,2175	—	31,2175	—	31,20	31,22	31,2175	31,21	31,22
Escudo portoghese	24,47	24,47	—	24,47	—	24,45	24,43	24,47	24,47	24,47
Peseta spagnola	10,3125	10,3125	—	10,3125	—	10,30	10,32	10,3125	10,31	10,31
Yen giapponese	2,11	2,11	—	2,11	—	2,11	2,1075	2,11	2,11	2,11

Media dei titoli del 19 novembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	106,550
Redimibile 3,50% 1934	99,550
» 3,50% (Ricostruzione)	91,075
» 5% (Ricostruzione)	97,350
» 5% (Riforma fondiaria)	95,625
» 5% (Città di Trieste)	96 —
» 5% (Beni esteri)	94,675
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93 —
» 5,50% » » 1968-83	93,075
» 5,50% » » 1969-84	94,475
» 6% » » 1970-85	98,775
» 6% » » 1971-86	98,725
» 6% » » 1972-87	98,950
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,920
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,975
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,175
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,975
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	589,35
Dollaro canadese	590,20
Franco svizzero	187,025
Corona danese	99,215
Corona norvegese	108,10
Corona svedese	136,72
Fiorino olandese	221,095
Franco belga	15,296
Franco francese	134,53
Lira sterlina	1412,875
Marco germanico	229,785
Scellino austriaco	31,219
Escudo portoghese	24,45
Peseta spagnola	10,316
Yen giapponese	2,109

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 12 marzo 1971 al 26 marzo 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 530/71, n. 579/71 e n. 590/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 12-3-71 al 21-3-71	dal 22-3-71 al 25-3-71
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:			
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	0100 10	1,00	1,00
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0100 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		2,84	2,84
	- l'Algeria		2,96	2,96
	- le altre destinazioni		2,80	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0100 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona A (8)		2,00	2,00
	- le altre destinazioni		4,00	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	0	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	0	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:			
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	0	20,00
	(2) non nominati	0300 16	0	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	0300 20	0	0
	III. superiore a 45%	0400 00	0	0
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
	A. senza aggiunta di zuccheri:			
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	0	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	0710 10	0	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0710 40	40,00	40,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 12-3-71 al 21-3-71	dal 22-3-71 al 26-3-71
04.02 (segue)	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0810 00	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	0910 10	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	0910 20	53,60	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5%:			
	(aa) denaturati (1)	1010 10	0	0
	(bb) altri	1010 20	0	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	1110 10	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	1110 40	40,00	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	1310 20	53,60	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1410 20	11,00	11,00
	2 altri	1510 00	13,00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1610 10	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1610 20	11,00	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	1610 30	0	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 41	0	20,00
	(22) non nominati	1610 46	0	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	1610 50	0	0
	2. superiore a 45%	1710 00	0	0
	B. con aggiunta di zuccheri:			
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	ex b) altri, escluso il siero di latte:			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2210 00	0 (2) per kg	0,0500 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0 (2) per kg	0,0500 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. lire italiane 625) dal 12-3-71 al 21-3-71	dal 22-3-71 al 26-3-71
04.02 (*segue*)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2310 40	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:			
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2410 20	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (3)	3,00 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:			
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0,2700 (2) per kg	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 20	3,00 (3)	3,00 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 30	11,00 (3)	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 40	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 50	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	2910 60	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0 (2) per kg	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):			
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):			
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	0	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 12-3-71 al 21-3-71	dal 22-3-71 al 26-3-71
04.03 (*segue*)	(II) uguale o superiore a 82%	3100 22		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		95,00	85,00
	- le altre destinazioni		0	0
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 99,5%	3200 11		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		95,00	85,00
	- le altre destinazioni		0	0
	(II) superiore a 99,5 %	3200 31	0	0
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):			
	ex A Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
	II altri	3800 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		36,00	36,00
	- la zona F (8)		38,00	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00	25,00
	- le altre destinazioni		43,00	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex. 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20%	4410 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . .		0	0
	- le altre destinazioni .		10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% . . .	4410 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni . . .		27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20%	4410 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) dal 12-3-71 al 21-3-71	dal 22-3-71 al 26-3-71
04 04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . . .		0	0
	- le altre destinazioni		27,00	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . . .		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 55%	4510 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	b) superiore a 36%	4610 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	E. altri:			
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	ex a) inferiore o uguale a 47%:			
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		40,00	40,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) dal 12-3-71 al 21-3-71	dal 22-3-71 al 26-3-71
04.04 (*segue*)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		40,00	40,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:			
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:			
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		20,00	20,00
	- le altre destinazioni		55,00	55,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		20,00	20,00
	- le altre destinazioni		55,00	55,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		13,00	18,00
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		15,00	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:			
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		18,00	18,00
	- la zona E (8)		40,36	40,36
	- la zona F (8)		27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- l'Australia		41,00	41,00
	- Portorico		40,00	40,00
	- il Canada		43,00	43,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 12-3-71 al 21-3-71	dal 22-3-71 al 26-3-71
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . .		18,00	18,00
	- la zona F (8) . . .		25,56	25,56
	- la Svizzera .		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% . .	5110 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% .	5110 70		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		18,00	18,00
	- la zona E (8)		40,36	40,36
	- la zona F (8) .		27,56	27,56
	- la Svizzera . .		11,00	11,00
	- l'Australia		41,00	41,00
	- Portorico		40,00	40,00
	- il Canada		43,00	43,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	II. non nominati:			
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	40,00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 62,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 62,85.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(12797)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati, indetti in applicazione dell'art. 4 della legge 6 giugno 1973, n. 313.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ed in particolare l'art. 4;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del Ministero della difesa:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Ubicazione delle sedi di prima assegnazione dei vincitori
	A. — Ruolo delle lavorazioni	
	Aggiustatore-congegnatore:	
5	Congegnatore meccanico . .	Nord; centro; sud
	Apparecchiatore telegrafonico-telescriventista:	
5	Meccanico per centrali telefoniche	Nord; centro; sud
	Calzolaio:	
10	Conduttore di macchine per calzature	Nord; centro; sud
5	Calzolaio in genere	Nord; centro; sud
	Coloritore:	
25	Pittore	Nord; centro; sud
25	Verniciatore a spruzzo . . .	Nord; centro; sud
	Conduttore di mezzi speciali:	
10	Di sollevamento, trasporto e carico, ecc.	Nord; centro; sud
	Elettricista:	
10	Circuitista, installatore e riparatore	Nord; centro; sud
10	Magnetista	Nord; centro; sud
20	Elettrauto	Nord; centro; sud
	Elettromeccanico:	
6	Elettromeccanico in genere	Nord; centro; sud
	Elettronico:	
10	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	Nord; centro; sud
	Fabbro fucinatore e carpentiere:	
12	Fabbro fucinatore e forgiatore	Nord; centro; sud
	Falegname:	
15	Falegname in genere	Nord; centro; sud
5	Lucidatore di mobili	Nord; centro; sud
	Idraulico-tubista:	
5	Idraulico-tubista	Nord; centro; sud
	Lucidista di disegni:	
5	Cianografo ed eliocianografo	Nord; centro; sud
	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:	
10	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	Nord; centro; sud
	Montatore di impianti oleodinamici:	
5	Torrettista	Nord; centro; sud
	Motorista:	
10	Montatore di motore	Nord; centro; sud
	Muratore:	
40	Muratore in genere	Nord; centro; sud
10	Asfaltista	Nord; centro; sud
	Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:	
6	Fresatore	Nord; centro; sud
4	Tornitore in metalli	Nord; centro; sud
	Saldatore:	
5	Elettrico ed autogeno	Nord; centro; sud
	Sarto:	
50	In genere	Nord; centro; sud
	Sellaio:	
7	Cuoiaio	Nord; centro; sud
15	Sellaio in genere	Nord; centro; sud
	Tipografo:	
5	Impressore	Nord; centro; sud
	B. — Ruolo dei servizi generali	
	Addetto ai lavori agricoli e giardiniere:	
10	Giardiniere ed ortolano . . .	Nord; centro; sud
	Addetto ai servizi di deposito e magazzino:	
89	Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	Nord; centro; sud
11	Imballatore	Nord; centro; sud

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Ubicazione delle sedi di prima assegnazione dei vincitori
	Cameriere:	
60	Cameriere	Nord; centro; sud; Sicilia
	Cuoco:	
100	Cuoco	Nord; centro; sud; Sicilia
	Famiglio:	
40	Famiglio	Nord; centro; sud; Sicilia
	Guardiano:	
60	Guardiano	Nord; centro; sud; Sardegna
	Riordinatore casermaggio:	
30	Rammendatrice e cucitrice .	Nord; centro; sud

L'indicazione dell'ubicazione delle sedi di prima assegnazione è puramente orientativa per i candidati i quali dovranno limitarsi a precisare, in ordine di preferenza, nelle domande di partecipazione ai concorsi, il loro gradimento per l'assegnazione del nord, centro, sud, Sicilia o Sardegna.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi saranno ammessi soltanto coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 6 giugno 1973, n. 313, e precisamente:

1) coloro i quali, alla data del 20 dicembre 1971, prestavano senza demerito, la loro opera da almeno due anni con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della Difesa come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

2) gli operai dipendenti da ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che al 5 luglio 1973 (data di entrata in vigore della predetta legge) risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni salariali diverse da quelle di manovale.

Art. 3.

Per l'ammissione ai suddetti concorsi è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della succitata legge si prescinde dal limite massimo di età purché non venga superato per le donne il 60° anno di età e per gli uomini il 65° anno.

Gli aspiranti ai concorsi dovranno dimostrare di aver compiuti gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare).

Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta su carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una certificazione in carta da bollo da L. 500, rilasciata dal direttore dell'ente o stabilimento, da cui risulti espressamente indicata in quale delle due situazioni ipotizzate all'art. 2 del presente decreto il candidato si trovi ai fini dell'ammissione ai concorsi sopracitati.

Per i dipendenti da ditte e cooperative i direttori degli enti o stabilimenti dovranno, fra l'altro, dichiarare — nelle certificazioni da rilasciare agli interessati — con quale qualifica di mestiere (diversa da quella di manovale) gli interessati stessi siano stati impiegati.

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al primo comma dovrà, altresì, essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, data di nascita;

2) indirizzo;

3) comune di residenza e relativa provincia.

La domanda, con allegata la certificazione e la relativa scheda, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considererà prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) in quale delle due situazioni previste nell'art. 2 del presente decreto si trovino, ai fini dell'ammissione ai precitati concorsi, indicando, altresì, l'ente presso il quale prestavano la loro opera alla data richiesta (20 dicembre 1971 sub 1; 5 luglio 1973 sub 2);

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

6) di essere in possesso del titolo di studio di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

b) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda, dovrà essere autenticata, da un notaio, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco

Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande, con allegati distinti certificati, nonchè distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione nell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o ad esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo.

Le graduatorie dei vincitori saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 500:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare (in bollo da L. 500) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di istruzione obbligatoria (licenza elementare) rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 11.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

Per i viaggi, che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (nord, centro, sud, Sicilia e Sardegna) almeno cinque anni, ferma restando comunque la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1973
Registro n. 77 *Difesa, foglio n.* 297

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 in data 22 novembre 1973.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . . del ruolo . . . . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . in data . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .), in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perché . . . . . .);

3) trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2 per aver . . . . . (indicare quale delle due situazioni ipotizzate al n. 1 o 2 dell'art. 2 del bando di concorso);

4) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .); (ovvero per i minori di 21 anni non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

5) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (indicare se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

6) essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso la scuola di . . in data . ,

7) avere al riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso ., non ha prestato servizio militare perché non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

8) gradire in ordine di preferenza, la prima assegnazione a sedi di servizio ubicate in (specificare: nord, centro, sud, Sicilia, Sardegna, con riferimento all'art. 1 del bando);

9) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previste dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

Data .

Firma

.

(visto per l'autenticazione della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice (possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) Cognome e nome .
data di nascita
indirizzo

2) C.a.p. comune
provincia . sigla (della provincia).

(12672)

MINISTERO DELLA SANITA'

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Ricci prof. Gianfranco, n. 15, Università di Roma;

Fontanari prof. Diego, n. 14, primario degli ospedali riuniti di Venezia;

Tuvo prof. Fulvio, n. 20, primario degli ospedali riuniti di Trieste;

Ramenghi prof. Michele, n. 17, primario dell'ospedale civile di Ascoli Piceno.

Segretario:

Salemi dott. Guido, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 13 novembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 44

(12699)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72 è costituita come segue:

Presidente:

Maggi dott. Daniele, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Tortora prof. Mario, n. 24, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Ferrara;

Borsò prof. Angiolo, n. 44, primario del pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Narducci prof. Ugo, n. 230, primario dell'ospedale S. Giovanni Battista di Foligno;

Cataldi prof. Gaetano, n. 69, primario dell'ospedale civile dello Spirito Santo di Pescara.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72 si svolgerà a Roma il giorno 3 novembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul capitolo 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Registro n. 8, foglio n. 52

(12701)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

	Candidato		Punti	
1.	De Lorenzo Francesco, nato a Napoli il 5 giugno 1938	punti	100	su 100
2.	Gazzaniga Pier Paolo, nato a Rivolta d'Adda il 16 luglio 1931	»	100	»
3.	Illiano Gennaro, nato a Bacoli il 28 ottobre 1938	»	100	»
4.	Lavecchia Tommaso, nato a Catanzaro il 7 ottobre 1924	»	100	»
5.	Leogrande Giuseppe, nato a Laterza il 12 gennaio 1932	»	100	»
6.	Ortali Vittorio Angelo, nato a Cividale del Friuli il 26 novembre 1922	»	100	»
7.	Scotto di Vettimo Pietro, nato a Napoli il 10 gennaio 1936	»	100	»
8.	Tossi Bruna, nata a Bovegno il 22 novembre 1930	»	99	»
9.	Campanile Eugenio, nato a Napoli il 7 gennaio 1937	»	98	»
10.	Gabbrielli Gabriele, nato a Perugia il 10 settembre 1925	»	98	»
11	Ninni Andrea, nato a Gioia del Colle il 1° gennaio 1933	»	98	»
12.	Rossaro Liliana, nata a Gorizia il 26 settembre 1931	»	97	»
13.	Fonnesu Vasco, nato a Barberino di Mugello il 24 luglio 1923	»	96	»
14.	Fragomele Francesco, nato a Napoli l'8 novembre 1934	»	95	»
15.	Tuccimei Turchetti Letizia, nata a Roma il 16 gennaio 1925	»	95	»
16.	Zerboni Romano, nato a Pontedera il 10 marzo 1929	»	95	»
17.	Armani Giuseppe, nato a Pisa il 19 dicembre 1936	»	94	»
18.	De-Vitis Carmelo, nato a Lecce il 10 agosto 1930	»	94	»
19.	Ferrara Ester, nata a Bari il 17 maggio 1925	»	94	»
20.	Benedetti Rita, nata a Roma il 19 marzo 1930	»	93	»
21.	Bergamini Ettore, nato a Ferrara il 2 ottobre 1937	»	93	»
22.	Capra Enrico, nato a Crescentino il 19 settembre 1934	»	93	»
23.	Longo Diego, nato a Messina il 2 maggio 1929	»	93	»
24.	Apollini Mario, nato a Catanzaro il 29 agosto 1935	»	92	»
25.	Bazzanti-Vestri Valerio, nato a Montevarchi il 30 settembre 1933	»	92	»
26.	Bolandrina Ernesto, nato a Lovere il 12 maggio 1937	»	92	»
27.	Colalongo Gaetano, nato a Pescara il 10 aprile 1930	»	92	»
28.	De Brasi Mario Francesco, nato a Bonifati il 22 novembre 1932	»	92	»

29. De Sio Giuseppa, nata a Salerno il 12 marzo 1932 punti 92 su 100
30. Greco Luigi Maria, nato a Cosenza il 30 giugno 1935 » 92 »
31. Iorio Domenico, nato a Rimini il 2 febbraio 1938 » 92 »
32. Lenzerini Luciano, nato a Cervignano del Friuli il 9 maggio 1932 » 92 »
33. Mandler Ferruccio, nato a Trieste il 26 marzo 1929 » 92 »
34. Migliorini Dino, nato a Cuneo il 16 febbraio 1932 » 92 »
35. Potenza Pietro, nato a Roma il 24 maggio 1931 » 92 »
36. Scalia Giuseppe, nato a Catania il 6 febbraio 1928 » 92 »
37. Sebastiani Mario, nato a Nespolo il 7 febbraio 1932 » 92 »
38. Santi Maria Luisa, nata a Pisa il 12 luglio 1924 » 91 »
39. Albertini Alberto, nato a Brescia il 14 marzo 1939 » 90 »
40. Baldini Ivo, nato a Genova il 26 giugno 1937 » 90 »
41. Barbieri Renzo, nato a Castiglione Olona il 26 gennaio 1932 » 90 »
42. Carassiti Paolo, nato a Roma il 15 luglio 1937 . » 90 »
43. Cola Luigi, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 26 aprile 1937 . » 90 »
44. Ferretti Luigi, nato a Reggio Emilia il 24 novembre 1937 » 90 »
45. Gaido Pier Carlo, nato a Torino il 16 ottobre 1929 » 90 »
46. Gaudio Raffaele, nato a Bari il 19 giugno 1934 » 90 »
47. Gennari Adriano, nato a Milano il 1° marzo 1932 » 90 »
48. Giamboi Michele, nato a Lione il 13 novembre 1936 » 90 »
49. Grandis in Mattei Carolina, nata a Robilante il 6 marzo 1927 » 90 »
50. Magnanelli Paolo, nato ad Ancona il 13 maggio 1927 » 90 »
51. Mangiarotti in Marchi Mariangela, nata a Lomello il 22 gennaio 1935 » 90 »
52. Morini Carlo, nato a Modena il 21 giugno 1930 » 90 »
53. Serafini Nicola Angelo, nato a Roma il 13 ottobre 1934 » 90 »
54. Spandrio Luigi, nato a Cosio Valtellino il 28 marzo 1929 » 90 »
55. Tortoriello Luigi, nato a Napoli il 2 gennaio 1927 » 90 »
56. Turano Adolfo, nato a Montalto Uffugo il 14 aprile 1935 » 90 »
57. Fontanin Maria Luisa, nata a Venezia il 9 gennaio 1927 » 89 »
58. Gatto Francesco, nato a Roma il 24 gennaio 1928 » 89 »
59. Piu Giovanni, nato a Cagliari il 2 settembre 1933 » 89 »
60. Salabé Giovanni Battista, nato a Roma il 30 ottobre 1932 . » 89 »
61. Tarantino Mario, nato a Milano l'11 agosto 1930 » 89 »
62. Cappelletti Massimo, nato a Todi il 27 giugno 1937 » 88 »
63. Martines Maria, nata a Galatina il 12 ottobre 1928 » 88 »
64. Matone Sergio, nato a Chieti il 24 settembre 1937 . » 88 »
65. Rossetti Renato, nato a Pisa il 18 settembre 1928 . » 88 »
66. Fumo Errico, nato a Napoli il 3 maggio 1925 . » 87 »
67. Pellegrinotti Adolfo, nato a Roma il 28 settembre 1936 . » 87 »
68. Mazzitelli Liliana, nata a Napoli il 1° dicembre 1928 » 86 »
69. Piacentini Italo, nato a Malcesine il 27 novembre 1932 . » 86 »
70. Villa Antonio, nato a Genova il 24 luglio 1935 punti 86 su 100
71. Aquili Cecilia, nata ad Assisi il 9 aprile 1936 » 85 »
72. Ballerani Maria Pia, nata a Perugia il 9 novembre 1937 . » 85 »
73. Benetti Piero, nato ad Aviano il 3 maggio 1936 » 85 »
74. Calisti Paolo, nato a Stroncone il 1° marzo 1933 . » 85 »
75. Castellani Egidio, nato a Ferrara il 26 gennaio 1934 » 85 »
76. Di Censo Aida, nata a Pratola Peligna l'8 agosto 1938 » 85 »
77. Guerrina Giovanni, nato a Genova l'11 agosto 1936 . » 85 »
78. Macchia Marcello, nato a Lari il 10 maggio 1934 . » 85 »
79. Magliano Enrico, nato a Milano il 17 agosto 1935 » 85 »
80. Magro Guglielmo, nato a Scicli il 14 agosto 1935 » 85 »
81. Montalbetti Norberto Giuseppe, nato a Varese il 28 agosto 1936 » 85 »
82. Piceni in Sereni Lucia, nata a Milano il 23 ottobre 1927 » 85 »
83. Cavallaro Francesca, nata a Palermo il 12 maggio 1927 » 84 »
84. Massetti Liliana, nata a Savona l'8 maggio 1928 . » 84 »
85. Casolaro Maria, nata a Napoli il 6 giugno 1927 » 83 »
86. De Vanna Francesco, nato a Bitonto il 14 marzo 1936 » 83 »
87. Di Lauro Lidia, nata a Napoli il 23 gennaio 1929 » 83 »
88. Giudiceandrea Paolo, nato a Roma il 29 agosto 1933 » 83 »
89. Termine Antonio, nato ad Enna l'11 giugno 1932 » 83 »
90. Riario Sforza Giuseppe, nato a Grosseto il 24 luglio 1940 » 82 »
91. Cuttica Francesco, nato a Milano il 3 luglio 1936 » 81 »
92. Gambella Odoardo, nato ad Ancona il 21 agosto 1930 » 81 »
93. Preite Emanuele, nato a Gravina di Puglia il 1° novembre 1938 . » 81 »
94. Farina Maria, nata a Genova il 31 marzo 1937 » 80 »
95. Fornasiero Cecilia, nata a Villadose il 15 novembre 1924 » 80 »
96. Santo Fulvia, nata a Torre Annunziata il 7 novembre 1922 » 80 »
97. Binasco Carlo, nato a Paderna il 21 novembre 1932 . » 79 »
98. Capasso Giovanni, nato a Somma Vesuviana il 25 settembre 1938 . » 79 »
99. Deledda Mario Romano, nato a Tempio Pausania il 25 marzo 1936 » 79 »
100. Fiorucci Giovanni Carlo, nato a Città di Castello il 4 febbraio 1936 . » 79 »
101. Lisi Beniamino, nato a Librizzi l'8 giugno 1932 » 79 »
102. Mumolo Michele, nato ad Adelfia il 7 ottobre 1928 » 79 »
103. Papaleo Pompeo, nato a Scicli il 5 novembre 1914 . » 79 »
104. Gentili Mario, nato a Carrara il 7 agosto 1935 . » 78 »
105. Grimaldi Piero, nato ad Albia il 12 luglio 1925 . » 78 »
106. Pasca Enea, nato a Sanarica il 1° luglio 1924 . » 78 »
107. Ferrari Antonio, nato a Borgoratto Marmorolo il 22 gennaio 1928 » 77 »
108. Valguarnera Giuseppe, nato a Palermo il 9 maggio 1926 . » 77 »
109. De Gregorio Paolo, nato a Palermo il 5 marzo 1930 . » 76 »
110. Amicarelli Vincenzo, nato a Vico del Gargano il 26 aprile 1936 . » 75 »

111. Rasera Francesca, nata a Belluno il 23 maggio 1927 . punti 75 su 100
112. Stassano Giuseppe, nato ad Alessandria il 2 marzo 1938 » 75 »
113. Chianetta Aurora, nata a Gorizia il 22 luglio 1931 » 74 »
114. Sinisi Francesco, nato ad Orta Nova il 27 maggio 1933 » 73 »
115. Casuccio Letizia, nata ad Agrigento il 13 febbraio 1931 . » 72 »
116. Fiorini Alvaro, nato a Pandino il 19 maggio 1934 . » 72 »
117. Panarelli Walter, nato a Cortona il 2 gennaio 1937 . » 72 »
118. Romano Angelo, nato a Castrofilippo il 22 gennaio 1934 . » 72 »
119. Falomo Roberto, nato a Pordenone il 20 agosto 1932 » 71 »
120. Marigo Angelo, nato a Padova il 22 settembre 1929 . . » 71 »
121. Bertoglio Luigino, nato a Savigliano il 16 maggio 1924 » 70 »
122. D'Ancona Giuseppe, nato a Pantelleria il 18 novembre 1929 . » 70 »
123. De Palma Grazia, nata a Corato il 25 giugno 1927 » 70 »
124. Fruscio Angela, nata a Barletta l'11 novembre 1933 . » 70 »
125. Spagnoletti Giovanni, nato a Cosenza il 13 dicembre 1930 . » 70 »
126. Tavarelli Gianni, nato a Carrara il 17 novembre 1929 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12811)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari.

Le prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari, si svolgeranno presso l'istituto di botanica dell'Università di Sassari con inizio il giorno 10 dicembre 1973 p. v. alle ore 9, in via Muroni, 25.

(12885)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1973, n. **37.**

Adozione dello stemma e del gonfalone della regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 2 dello statuto.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*8 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Stemma della Regione*)

Lo stemma della regione dell'Umbria è costituito da elementi geometrici raffiguranti in sintesi grafica i tre Ceri di Gubbio, di colore rosso, delimitati da strisce bianche, in campo argento di forma rettangolare, di cui al bozzetto allegato, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

(*Gonfalone della Regione*)

Il gonfalone della Regione è di colore verde con la scritta « Regione Umbria » in rosso e reca al centro lo stemma di cui all'articolo precedente.

Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco, rosso) annodato al di sotto del puntale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 30 ottobre 1973

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 *settembre* 1973 (*atto n.* 745) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 29 *ottobre* 1973.

(*Omissis*).

(12815)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.